Prot. n. 0151790 del 14/11/2022 - Rep. n. 1819/2022 Decreti - UOR: SI000025 - Classif. VII/1



UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE

DIVISIONE RISORSE
SETTORE RISORSE UMANE
Reclutamento e Concorsi
Via Duomo, 6 – 13100 Vercelli VC
Tel. 0161 261535-587
concorsi@uniupo.it

Decreto Rettore

OGGETTO: procedura selettiva a n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, art. 24, comma 3, lettera B Legge 240/2010 nel Settore Concorsuale 06/D1 MALATTIE DELL'APPARATO CARDIOVASCOLARE E MALATTIE DELL'APPARATO RESPIRATORIO e S.S.D. MED/10 MALATTIE DELL'APPARATO RESPIRATORIO per il Dipartimento di Medicina Traslazionale: mancata approvazione degli atti della Commissione giudicatrice

IL RETTORE

VISTO lo Statuto dell'Università del Piemonte Orientale;

VISTA la Legge 30/12/2010, n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";

VISTO il D. Lgs. 14/03/2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

VISTO il D.R. Rep. n. 1512/2021 del 19/10/2021 di indizione, tra le altre, della procedura selettiva a n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, art. 24, comma 3, lettera B Legge 240/2010 nel Settore Concorsuale 06/D1 MALATTIE DELL'APPARATO CARDIOVASCOLARE E MALATTIE DELL'APPARATO RESPIRATORIO e S.S.D. MED/10 MALATTIE DELL'APPARATO RESPIRATORIO per il Dipartimento di Medicina Traslazionale, finanziato con le risorse del "Secondo Piano Straordinario 2020 per il reclutamento Ricercatori di cui all'articolo 24, Comma 3, Lettera B) della Legge 240/2010" emanato con D.M. 856 del 16/11/2020;

VISTO il D.R. Rep. n. 532/2022 del 08/04/2022 con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice;

VISTI il verbale di predeterminazione dei criteri di massima, il verbale n. 2, n. 3, n. 4 nonché la relazione finale:

VISTO il D.R. Rep. n. 1595/2022 del 10/10/2022 con il quale si è provveduto al rinvio degli atti alla Commissione con la richiesta di procedere a valutare esclusivamente i titoli indicati nelle domande di partecipazione alla procedura selettiva, nel rispetto della normativa in vigore;

VISTA la nota prot. n. 148028 del 02/11/2022 con la quale la Commissione giudicatrice ha risposto al suddetto decreto di rinvio degli atti;

PRESO ATTO che, con la predetta nota, il Prof. Enrico CLINI e il Prof. Alessandro SANDUZZI ZAMPARELLI confermavano la valutazione sui candidati così come formulata nel verbale n. 3 e che il Prof. Antonio SPANEVELLO dichiarava che i titoli valutati e contestati nel decreto di rinvio degli atti alla Commissione non potevano essere presi in considerazione per la valutazione;

CONSIDERATO altresì che il Prof. Antonio SPANEVELLO, nella predetta nota, relativamente alla candidata Dott.ssa Beatrice RAGNOLI, riteneva valutabile, tra i titoli contestati, solo l'esperienza



come relatrice in congressi internazionali (ERS Annual Meeting 2010 e 2011) come riportato nel C.V. dalla candidata stessa, nella sezione: "Elenco degli abstracts e delle comunicazioni scientifiche orali a congressi";

VISTI gli articoli 3 e 4 del bando di concorso i quali disponevano il termine perentorio per la presentazione delle domande e per attestare il possesso dei requisiti, dei titoli e delle pubblicazioni;

CONSIDERATO che, ai fini della valutazione, sono considerati valutabili soltanto i titoli e le pubblicazioni già dichiarati nel Curriculum Vitae allegato alla domanda di partecipazione;

APPURATO che la Commissione, come già rilevato nel decreto di rinvio degli atti, ha valutato anche i titoli dichiarati dai candidati soltanto in sede di svolgimento della discussione pubblica e non riportati nel Curriculum Vitae allegato alla domanda di partecipazione;

CONSIDERATO che tali titoli non sono supportati da alcuna dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000;

VISTO l'art. 24 della Legge 240/2010 che prevede, per le procedure selettive a posti di ricercatore a tempo determinato, lo svolgimento di una "discussione pubblica con la commissione dei titoli e della produzione scientifica" non oggetto di specifica valutazione;

CONSIDERATO che il predetto articolo dispone espressamente che "Sono esclusi esami scritti e orali, ad eccezione di una prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza di una lingua straniera";

CONSIDERATO il principio generale, che si applica in ogni concorso pubblico, secondo cui l'indicazione dei titoli nei termini prescritti dal bando è un elemento della domanda la cui carenza non può essere sanata successivamente alla conclusione della procedura e gli eventuali chiarimenti o integrazioni documentali non possono mai tradursi in un'integrazione postuma della domanda, in virtù della perentorietà dei termini e del principio della par condicio dei candidati;

RILEVATO quindi che l'orientamento giurisprudenziale consolidato in materia (in part. Consiglio di Stato, sez. IV, 23/02/2012, n. 1042; conf. Consiglio di Stato, sez. IV, 15/12/2020, n. 8020; Consiglio di Stato, sez. II, 22/11/2021, n. 7815; Consiglio di Stato, sez. V, 26/04/2022, n. 3209) prevede che "l'indicazione dei titoli in un concorso pubblico è un elemento della domanda di partecipazione, la cui carenza non può in alcun modo essere sanata successivamente alla scadenza del termine di presentazione, poiché in questo modo si consentirebbe non già una regolarizzazione, bensì un'integrazione della domanda di partecipazione, non consentita in materia di procedure concorsuali in ragione della perentorietà dei termini e del necessario rispetto del principio della 'par condicio' dei candidati. Pertanto anche laddove i titoli siano già in possesso dell'Amministrazione è necessario comunque che, nella domanda di partecipazione al concorso, ci sia l'esatta indicazione degli estremi dei titoli ed il riferimento alle certificazioni versate nel relativo fascicolo personale, e in difetto di una puntuale indicazione dell'interessato, non può assolutamente scattare il potere-dovere dell'Amministrazione di integrare la relativa documentazione";

RITENUTO quindi che, alla luce della normativa vigente in materia, i candidati debbano svolgere la prevista discussione pubblica con la Commissione solo sui titoli e le pubblicazioni già dichiarate in sede di presentazione della domanda;

CONSIDERATO infine che la Commissione non possa tenere in considerazione ulteriori titoli emersi in sede di svolgimento della discussione stessa;

VALUTATO ogni opportuno elemento;



DECRETA

Art.1 Di annullare i verbali n. 3, n. 4 e la relazione finale redatti dalla Commissione giudicatrice della procedura in oggetto, per le motivazioni indicate in premessa.

Art. 2 Di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito web di ateneo al seguente indirizzo: https://www.uniupo.it/it/concorsi/concorsi-il-personale-docente-e-ricercatore-e-asn/ricercatori-tempo-determinato/codice-bando-2021-rtdb009-dimet-ssd-bio10-med10-med36; dalla data di pubblicazione del provvedimento decorrono i termini previsti dal vigente ordinamento per la presentazione di eventuali impugnative.

Art. 3 Il presente provvedimento viene trasmesso al Direttore del Dipartimento di Medicina Traslazionale per le valutazioni di competenza del Dipartimento.

IL RETTORE (Prof. Gian Carlo AVANZI)

VISTO
LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(LOREDANA SEGRETO)

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.